

Spett.le _____

_____ [luogo e data]

Oggetto: contratto di servizi (convenzioni in ingresso)

Gentili Signori,

facciamo seguito agli accordi intercorsi per sottoporvi il documento contrattuale che regolerà i nostri rapporti futuri.

Premesso che:

a) per effetto di aggiudicazione tramite asta, XXXXX (di seguito AGGIUDICATARIO) è obbligato, nei confronti di Comieco, a ritirare i Materiali conferiti presso l'impianto di gestione dei rifiuti da parte del Convenzionato, nella quantità determinata ai sensi del contratto stipulato con Comieco secondo la suddivisione comunicata da Comieco;

b) che XXXXX è risultata Aggiudicatario del lotto YYYY dell'asta tenuta da Comieco in data ZZZZZZ

Tutto ciò premesso, dato atto che le premesse formano parte integrante del presente contratto, fra XXXXX e la Vs. Società (di seguito "Impianto di gestione dei rifiuti")

si conviene e si stipula quanto segue.

1. Autorizzazioni

L'impianto di gestione dei rifiuti dichiara di essere autorizzato allo svolgimento delle attività di recupero (inserire estremi aut/comunicazione specificare R3 e R13 di cui all'allegato E del D.Lgs. 152/06), nonché di trasporto ove previsto, e di essere in regola con tutti gli altri adempimenti richiesti dalla normativa applicabile. In particolare, l'impianto di gestione dei rifiuti dichiara di possedere i requisiti minimi di cui all'allegato 1 dell'Allegato Tecnico tra ANCI e Comieco

2. Oggetto

Per effetto del presente Contratto, l'impianto di gestione dei rifiuti si obbliga, nei confronti della AGGIUDICATARIO, a svolgere i servizi elencati al successivo art. 3. I servizi verranno effettuati sul Materiale (CER 200101-150101) conferito all'impianto di gestione dei rifiuti dal/i Convenzionato/i nei limiti della percentuale e del quantitativo di aggiudicazione della convenzione all'AGGIUDICATARIO come risultante dalla scheda tecnica della convenzione comunicata da Comieco tramite l'area riservata del sito web Comieco. Il materiale oggetto di raccolta differenziata verrà conferito presso l'impianto di gestione dei rifiuti con indicazione della tipologia di raccolta ai sensi della convenzione stipulata da Comieco secondo la seguente classificazione: Raccolta differenziata congiunta": la raccolta di rifiuti di imballaggio cellulosico e carta (frazione merceologica simile) in cui si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio, variabile annualmente come indicato all'art.4 dell'Allegato Tecnico, e identificata dal codice CER 200101; Raccolta differenziata selettiva": la raccolta di soli rifiuti di imballaggio cellulosici in cui si assume convenzionalmente un tenore di imballaggio pari al 100%, identificata dal codice CER 150101;

3. Servizi da rendersi da parte dell'impianto di gestione dei rifiuti.

L'impianto di gestione dei rifiuti si obbliga ad effettuare i seguenti servizi:

a) Ricevimento e controllo del materiale conferito dal convenzionato;

b) Respinta dei conferimenti con frazioni estranee superiori ai limiti di accettabilità indicati dall'Allegato tecnico ANCI-Comieco;

CONTRATTO TIPO AGGIUDICATARIO – IMPIANTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

- c) Pesatura;
- d) Tenuta delle evidenze contabili;
- e) Attività di selezione e messa in riserva conforme all'autorizzazione (ordinaria o semplificata) rilasciata all'impianto di gestione dei rifiuti per la gestione dei rifiuti in ingresso al fine della produzione di materie prime secondarie conformi alle specifiche tecniche di cui all'all. 1, sub all. 1, punto 1.1.4. del dm 5/02/98;
- f) Attività di cui alla lettera precedente da rendersi su raccolta con presenza di frazioni estranee eccedenti la soglia minima di cui all'art. 2 del Documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico Carta, come accertata da Comieco
- g) Pressatura in balle e imballaggio con indicazione del peso medio di riferimento delle balle per la valutazione dei carichi al ricevimento;
- h) Attività di deposito delle mps nell'attesa dell'invio all'industria cartaria entro i limiti di durata e operatività consentiti dalle norme vigenti.
- i) Attività di gestione delle frazioni estranee risultanti dall'attività di selezione ai fini dell'avvio delle stesse a recupero o smaltimento;
- j) Caricamento su automezzo;
- k) Etichettatura di ogni singola balla con indicazione della denominazione-ragione sociale dell'impianto di gestione dei rifiuti e classificazione del materiale;
- l) Invio giornaliero dei dati dei FIR relativi alle operazioni effettuate e tenuta di apposito registro, con posticipo massimo di 7 giorni lavorativi. Si considerano giorni lavorativi il sabato e le festività non nazionali;
- m) Comunicazione giornaliera tramite invio a Comieco dei dati dei ddt relativi alle consegne alla Cartiera, con posticipo massimo di 7 gg. lavorativi. Si considerano giorni lavorativi il sabato e le festività non nazionali;
- n) predisposizione nell'area riservata Comieco e invio a AGGIUDICATARIO entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, di un riepilogo delle quantità ricevute e consegnate il mese precedente (modulo b);
- o) messa a disposizione di una area idonea allo svolgimento delle verifiche qualitative della raccolta e del materiale in balle, nonché di assistenza tramite risorse umane e tecniche per l'espletamento delle predette attività;

Per l'adempimento delle prestazioni previste dal presente contratto l'impianto di gestione dei rifiuti potrà avvalersi di terzi, ferma restando la propria piena ed integrale responsabilità. A tal fine l'impianto di gestione dei rifiuti si obbliga a tenere indenne AGGIUDICATARIO da qualsiasi conseguenza pregiudizievole. Ai fini della regolare esecuzione del presente Contratto, l'impianto di gestione dei rifiuti è reso edotto del fatto che:

- (i) i convenzionati e relativo bacino di raccolta sono quelli indicati da Comieco e potranno essere aggiornati in qualsiasi momento da Comieco attraverso specifica comunicazione;
- (ii) in ragione delle quantità previsionali aggiudicate ad AGGIUDICATARIO mensilmente emette un ordine di ritiro di materiale riferito alle quantità conferite dal Convenzionato e che l'impianto di gestione dei rifiuti rende disponibili secondo quanto previsto dal presente contratto.

4. Obblighi di consegna e ritiro.

4.1 AGGIUDICATARIO è obbligato a provvedere al puntuale ritiro delle mps rese disponibili dall'impianto di gestione dei rifiuti. Il ritiro avverrà sulla base di un programma concordato e strutturato tra XXXX e l'impianto di gestione dei rifiuti, su base settimanale, basato sulle quantità previsionali di raccolta come definite nell'ambito della Convenzione.

4.2 Nel caso di ripartizione tra più soggetti assegnatari della raccolta resa disponibile ai sensi del precedente art. 3, la percentuale di raccolta assegnata a AGGIUDICATARIO sarà indicata nella scheda tecnica della Convenzione locale predisposta da Comieco e visionabile dall'impianto di gestione dei rifiuti tramite accesso all'area web riservata. L'impianto di gestione dei rifiuti dichiara di conoscere la predetta scheda tecnica, e si impegna allo svolgimento di tutte le attività previste nel presente contratto, sulla base delle risultanze quantitative della predetta scheda tecnica.

4.3 I quantitativi di materiale oggetto del programma di cui al precedente art. 5.1 dovranno essere resi disponibili dall'impianto di gestione dei rifiuti e ritirati da AGGIUDICATARIO con regolarità e tempestività in

relazione alla disponibilità della raccolta e secondo i tempi di consegna definiti dal programma di ritiro. In particolare, l'Impianto di gestione dei rifiuti è tenuto ad informare tempestivamente, e comunque non oltre due giorni naturali e consecutivi, AGGIUDICATARIO della disponibilità.

4.4. AGGIUDICATARIO si obbliga al ritiro delle mps rese disponibili entro e non oltre 7 gg. dalla comunicata disponibilità, salvo diversi accordi tra le parti.

4.5 La consegna del materiale così selezionato avverrà franco impianto di gestione dei rifiuti e, pertanto, il trasporto sarà a totale carico e responsabilità AGGIUDICATARIO.

4.6 Qualora AGGIUDICATARIO non provveda – neppure tramite terzi – al ritiro del materiale, né fornisca all'impianto di gestione dei rifiuti indicazioni con riguardo alla relativa destinazione, l'impianto di gestione dei rifiuti provvederà ad inviare a AGGIUDICATARIO specifico e formale sollecito nel termine di 3 gg. lavorativi. Resta inteso che tale comunicazione dovrà essere inoltrata contestualmente a Comieco.

4.7 Trascorsi ulteriori 7 gg. dal ricevimento del sollecito, Comieco provvederà, attraverso un nuovo soggetto in sostituzione di AGGIUDICATARIO, al ritiro ed all'avvio a riciclo del materiale entro ulteriori 2 gg. lavorativi. Resta inteso che nessun onere di lavorazione sarà a carico di AGGIUDICATARIO sostituito.

4.8 L'impianto di gestione dei rifiuti dichiara e riconosce che il materiale conferito dal Convenzionato non è di sua proprietà e che lo stesso viene sottoposto alle attività di lavorazione previste nel presente contratto in conto terzi, e riconosce altresì espressamente che l'eventuale appropriazione di materiale e/o delle materie prime secondarie realizzate in esito alla lavorazione, integra un illecito e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

4.9 Nel caso in cui l'impianto di gestione dei rifiuti non ottemperi, in tutto o in parte, ai propri obblighi di consegna del materiale, non consentendo il ritiro di tutto il materiale da parte del soggetto incaricato da AGGIUDICATARIO, quest'ultima ne darà immediata comunicazione a Comieco.

5. Corrispettivi

5.1 A titolo di corrispettivo, per i servizi di cui alle lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, in conformità al presente Contratto, la AGGIUDICATARIO riconosce all'impianto di gestione dei rifiuti un importo pari a _____ (specificare nel caso di più lavorazioni importi differenti per tipologia di materiale e per eventuali servizi di stoccaggio/trasporto, per l'avvio a riciclo da parte dell'impianto di gestione dei rifiuti).

5.2 Per i servizi di cui alle lettere l, m, n, o del precedente art. 3 Comieco, esclusa ogni solidarietà con AGGIUDICATARIO, riconoscerà all'impianto di gestione dei rifiuti un corrispettivo pari a 2,00 €/t per le quantità di rifiuti alla stessa conferite per le quali siano stati eseguiti gli adempimenti di cui al successivo art. 9.1. Il pagamento avverrà a 60 gg. data fattura fine mese.

5.3 Restano a beneficio dell'impianto di gestione dei rifiuti gli oneri previsti per la gestione delle frazioni estranee eccedenti la soglia minima di cui all'art. 6 dell'Allegato Tecnico ANCI/Comieco, riconosciuti dal convenzionato sulla base delle risultanze delle analisi effettuate da Comieco e secondo quanto definito negli accordi a livello locale tra convenzionato e impianto di gestione dei rifiuti.

6. Misure di sicurezza

6.1 L'impianto di gestione dei rifiuti garantisce che tutte le attività e le operazioni svolte presso il proprio stabilimento, a partire dal conferimento del materiale ad opera del Convenzionato fino all'eventuale ritiro del medesimo da parte di AGGIUDICATARIO o al relativo smaltimento, verranno effettuate nel rispetto di tutte le norme applicabili, con particolare riguardo a quelle in materia ambientale, antinfortunistica e di sicurezza dei luoghi di lavoro, previdenziale ed assicurativa, nonché a tutte le norme contenute nella normativa di riferimento in tema di gestione dei rifiuti.

6.2 L'impianto di gestione dei rifiuti, inoltre, garantisce che, nell'esecuzione del contratto, si avvarrà dei metodi, delle procedure, delle tecniche e delle tecnologie più idonee e più aggiornate per svolgere le attività e i servizi posti a suo carico. Con riferimento ai possibili sopralluoghi da parte di personale esterno incaricato dal Consorzio per effettuare verifiche e controlli, come previsto al successivo punto 12, l'impianto di gestione dei rifiuti si impegna a garantire la messa a disposizione di aree adeguate per la salute e per la sicurezza del personale operativo incaricato. L'impianto di gestione dei rifiuti si impegna a fornire a tale personale un'adeguata informazione e formazione in merito ai rischi per la salute e sicurezza. L'impianto di gestione dei rifiuti, oltre a contemplare nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi l'interferenza relativa alle fasi di verifica e controllo, si impegna a collaborare con l'ente datore di lavoro del personale esterno per la

predisposizione del DUVRI, ai sensi del D. Lgs. 81/08.

7.Responsabilità.

L'impianto di gestione dei rifiuti è responsabile, a tutti gli effetti di legge, per la corretta gestione ed esecuzione delle operazioni e delle attività svolte presso il proprio stabilimento o comunque connesse all'esecuzione del presente contratto, ferme restando le responsabilità del conferente ove le cause siano ad esso riconducibili. In particolare, l'impianto di gestione dei rifiuti è responsabile dell'attivazione di procedure relative alla tracciabilità del macero, nonché di procedure per la conformità del materiale ai requisiti previsti per le materie prime secondarie secondo la normativa vigente e le norme tecniche applicabili. Parimenti, l'impianto di gestione dei rifiuti risponde dei danni eventualmente causati dai terzi di cui si avvalga per l'esecuzione del contratto o di parte di esso, tenendo indenne la AGGIUDICATARIO da qualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata nei suoi confronti. L'impianto di gestione dei rifiuti risponde in proprio dell'inquinamento ambientale che abbia eventualmente cagionato nello svolgimento delle proprie attività; tale responsabilità concerne sia i rifiuti che i beni mobili rinvenuti tra i Materiali conferiti in impianto di gestione dei rifiuti.

8.Accettazione del Materiale conferito e frazioni estranee.

8.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che la percentuale di frazioni estranee è accertata e stabilita secondo la procedura definita dal Documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico Carta. L'impianto di gestione dei rifiuti dichiara di ben conoscere e accettare la procedura di verifica qualità della raccolta conferita dai Convenzionati prevista all'art. 6 del Documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico Carta. L'impianto di gestione dei rifiuti si impegna al compimento di tutte le attività necessarie e a mettere a disposizione risorse umane e tecniche e comunque di quanto occorrente al fine di permettere il regolare e corretto svolgimento della procedura di verifica qualità.

8.2 Sulla base di quanto previsto dal Documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico Carta, l'impianto di gestione dei rifiuti attiverà la procedura per l'accertamento delle quantità delle frazioni estranee e del livello di umidità del materiale conferito. Relativamente all'accertamento delle quantità, l'impianto di gestione dei rifiuti si impegna ad effettuare tutte le operazioni di ricevimento e scarico e a provvedere alla relativa pesatura in applicazione della procedura di accettazione dei conferimenti.

8.3 L'impianto di gestione dei rifiuti provvede alla gestione dei Materiali conferiti dal Convenzionato con l'obbligo di respingere i conferimenti con frazioni estranee superiori (15% in peso) alle specifiche previste dal Documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico Carta.

9.Qualità e reclami - gestione del materiale bagnato

9.1 Qualità e reclami

9.1.1 L'impianto di gestione dei rifiuti risponde della qualità del materiale lavorato e reso disponibile come mps ai sensi della normativa vigente.

9.1.2 AGGIUDICATARIO dovrà contestare all'impianto di gestione dei rifiuti i vizi riscontrati entro 24 ore dal ricevimento del carico. L'impianto di gestione dei rifiuti, entro le successive 24 ore, fornirà le proprie motivazioni in merito ai vizi contestati.

9.1.3 Reclami o contestazioni riguardanti un singolo carico di materiale non esonerano l'impianto di gestione dei rifiuti dall'obbligo di conferire l'eventuale restante quantità di materiale entro i limiti degli impegni assunti nell'ambito del presente contratto.

9.2 Gestione del materiale bagnato

9.2.1 Nel rispetto di quanto previsto al art. 5.5 del Documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico Carta, applicabile anche al presente contratto, la quantificazione dei carichi bagnati deve essere stabilita tra l'impianto di gestione dei rifiuti e AGGIUDICATARIO sulla base degli scostamenti dei pesi medi delle presse rispetto ai pesi normalmente rilevati per conferimenti asciutti. In particolare, l'impianto di gestione dei rifiuti dichiara a AGGIUDICATARIO e a Comieco il peso e le dimensioni medi di riferimento della balla asciutta da utilizzare per la valutazione dei carichi al ricevimento. In presenza di peso difforme dal peso medio concordato, AGGIUDICATARIO comunica all'impianto di gestione dei rifiuti con posticipo massimo di 5 gg. lavorativi dal ricevimento, i cali di peso praticati. L'impianto di gestione dei rifiuti potrà segnalare preventivamente la modifica del peso di riferimento nel caso di variazioni strutturali o contingenti fornendo la motivazione. In caso di presenza di materiale marcatamente bagnato che presenti uno scostamento tra peso medio concordato e peso accertato all'arrivo superiore al 20%, AGGIUDICATARIO è tenuta a dare comunicazione scritta all'impianto di

gestione dei rifiuti entro due gg. lavorativi dal ricevimento del materiale, al fine di permettere, se ritenuto necessario, la verifica da parte dell'impianto di gestione dei rifiuti.

9.2.2 La procedura di cui al punto precedente è sostituita dall'accertamento puntuale a campione nel caso della disponibilità a destinazione di sistemi di rilevazione strumentale di accertamento della presenza di umidità, utilizzati secondo procedura condivisa dall'impianto di gestione dei rifiuti.

10. Documentazione

10.1 L'impianto di gestione dei rifiuti si obbliga a mettere a disposizione di Comieco secondo procedure informatiche e con modalità comunicate da Comieco, con cadenza giornaliera e con posticipo massimo di 7 gg. lavorativi, considerando giorni lavorativi il sabato e le festività non nazionali, i dati dei FIR, dei DDT o altri documenti con funzione analoga utilizzati per movimentare le quantità di materiali sia ricevute dal Convenzionato (o da altri soggetti) sia consegnate alla Cartiera (o a terzi) per conto di Comieco. L'impianto di gestione dei rifiuti si obbliga a tenere un apposito registro (libro di conto lavorazione e/o conto deposito) tenuto per conto di Comieco e annotare su di esso i dati dei FIR o altri documenti con funzione analoga anche mediante procedura informatica di acquisizione dei dati inseriti sul registro di carico e scarico dei rifiuti (come riportati nel programma informatico per la gestione del registro) sempre garantendo l'ordine progressivo e sequenziale degli inserimenti, nonché un collegamento univoco con i FIR o gli altri documenti analoghi con i quali sono movimentati i materiali. L'impianto di gestione dei rifiuti si obbliga a rilasciare a Comieco un'attestazione recante la specificazione che il registro si trova in suo possesso ed esibire il registro a semplice richiesta dell'Amministrazione finanziaria o di Comieco stessa. L'impianto di gestione dei rifiuti si obbliga altresì a conservare per conto di Comieco i FIR, i DDT o altri documenti analoghi per 10 anni e Comieco si riserva il diritto di effettuare verifiche a campione sui dati inseriti nel registro mediante raffronto con i FIR, i DDT o altri documenti analoghi che l'impianto di gestione dei rifiuti si obbliga a mettere a disposizione di Comieco entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. L'impianto di gestione dei rifiuti si obbliga altresì a comunicare a Comieco e alla Cartiera, entro 5 gg. lavorativi di ogni mese, un rapporto delle quantità di materiale ricevute dal Convenzionato e delle quantità ritirate dalla Cartiera nel corso del mese precedente, secondo le procedure standard comunicate da Comieco, ivi inclusi i dati sulle tare effettuate in applicazione di quanto previsto al precedente art. 9.2. L'impianto di gestione dei rifiuti si impegna comunque a garantire il rispetto delle disposizioni in materia di documentazione obbligatoria.

10.2 Al verificarsi di situazioni tecnico-impiantistiche e/o di eventi eccezionali che comportino l'impossibilità per l'impianto di gestione dei rifiuti di ricevere il materiale conferito dal Convenzionato, l'impianto di gestione dei rifiuti si obbliga a darne immediata comunicazione a Comieco, al fine di consentire allo stesso l'assolvimento degli obblighi di cui all'Allegato Tecnico Carta.

10.3 Al verificarsi di situazioni che, anche al di fuori delle ipotesi di cui al precedente art. 9.2, comunque comportino il superamento dei limiti quantitativi autorizzati riservati allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto, di cui al precedente art. 1 l'impianto di gestione dei rifiuti si obbliga a darne immediata comunicazione a Comieco, al fine di consentire allo stesso il corretto adempimento degli obblighi di cui all'Allegato Tecnico Carta.

11. Durata ed efficacia.

11.1 Il presente contratto sarà immediatamente efficace tra le Parti dalla data della sua sottoscrizione, ma i suoi effetti decorreranno dalla aggiudicazione del materiale da Comieco a AGGIUDICATARIO, in attuazione della Convenzione locale e dell'Allegato Tecnico Carta. Comieco provvederà a comunicare all'impianto di gestione dei rifiuti l'Avvenuta assegnazione del materiale a AGGIUDICATARIO, come risultante dalla apposita scheda nell'area riservata all'impianto di gestione dei rifiuti del sito www.comieco.org.

11.2 Il presente contratto si risolverà di diritto al termine della aggiudicazione del materiale da Comieco a AGGIUDICATARIO e nel caso di revoca, per qualsiasi causa, della aggiudicazione della raccolta a AGGIUDICATARIO da parte di Comieco come risultante dalla apposita scheda nell'area riservata del sito www.comieco.org. Resta in tal caso esclusa ogni e qualsiasi responsabilità di AGGIUDICATARIO e/o di Comieco nei confronti dell'impianto di gestione dei rifiuti. In tali ipotesi, l'impianto di gestione dei rifiuti si obbliga ad accettare le modificazioni operate da Comieco senza avanzare pretese di sorta.

11.3 L'impianto di gestione dei rifiuti dichiara di ben conoscere e accettare le condizioni e i termini di preavviso legati alla modifica delle piattaforme, come espressamente previsti all'art. 3.2 dell'Allegato Tecnico Carta e

della Procedura Analisi Qualità, Allegato 1.

12. Modifiche.

Qualsiasi modifica e/o variazione concernente la normativa applicabile, con particolare riguardo al D.Lgs. 152/06, come pure l'Accordo quadro tra ANCI e CONAI e/o l'Allegato tecnico ANCI-Comieco sarà automaticamente recepita nel presente Contratto, nel senso che le disposizioni di quest'ultimo si adegueranno alle modifiche e/o variazioni intervenute.

13. Rapporti con Comieco.

Ai sensi del precedente art. 10, l'impianto di gestione dei rifiuti si impegna a ottemperare alle modalità e standard di comunicazione dei dati definite da Comieco. L'impianto di gestione dei rifiuti si impegna inoltre a fornire, su richiesta di Comieco, la documentazione di dettaglio relativa ai conferimenti. Ai fini della regolare esecuzione della Convenzione Locale, e - più in generale - degli obblighi di legge, l'impianto di gestione dei rifiuti accetta che Comieco possa effettuare - anche mediante accessi in impianto di gestione dei rifiuti, direttamente o avvalendosi di soggetti di propria fiducia - controlli finalizzati ad attestare il rispetto del presente contratto, inerenti tra l'altro la verifica dei registri di carico e scarico e della documentazione relativa ai quantitativi dei Materiali conferiti in forza della/e Convenzione/i Locale/i conclusa/e da Comieco anche in nome e per conto della AGGIUDICATARIO. L'impianto di gestione dei rifiuti si impegna a permettere l'attivazione della procedura di controllo della qualità del materiale in ingresso o in uscita dall'impianto, secondo quanto previsto dal documento Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico. Resta comunque inteso che nessun rapporto viene ad instaurarsi, a qualsiasi titolo, fra l'impianto di gestione dei rifiuti e Comieco.

14. Clausola di completezza e richiami

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, si richiamano espressamente le seguenti norme ed i seguenti documenti: D. Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, DM 5 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni; Accordo tra ANCI e CONAI relativo al periodo 2020-2024, Allegato Tecnico Carta, Documento Audit e Qualità, Convenzione locale tipo, Contratto di aggiudicazione tra Comieco e AGGIUDICATARIO.

15. Clausola penale

15.1 Qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:

- (i) l'impianto di gestione dei rifiuti non renda disponibili alla AGGIUDICATARIO, in tutto o in parte, i quantitativi di materiali dovuti, quali indicati dalla scheda tecnica della convenzione comunicata da Comieco tramite l'area riservata del sito web Comieco, e comunque di pertinenza di AGGIUDICATARIO ai sensi del presente contratto.
- (ii) l'impianto di gestione dei rifiuti consegni a AGGIUDICATARIO materiale difforme per merceologia e/o provenienza rispetto al materiale conferito dal Convenzionato;
- (iii) l'impianto di gestione dei rifiuti accetti materiale conferito dal Convenzionato senza l'osservanza delle procedure di accettazione previste dall'Allegato Tecnico;
- (iv) l'impianto di gestione dei rifiuti interrompa senza preavviso scritto di almeno XX giorni il ricevimento della raccolta;

l'impianto di gestione dei rifiuti si obbliga a rifondere a AGGIUDICATARIO tutti i costi che quest'ultima avrà sostenuto per effetto dell'operato dell'impianto di gestione dei rifiuti. Resta salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito da AGGIUDICATARIO.

15.2 In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione mensili di cui al precedente art. 9.1, l'impianto di gestione dei rifiuti si obbliga a corrispondere a Comieco – a titolo di penale – una somma pari a euro 150,00 per ciascuna mancata comunicazione; Comieco in ogni caso, fermo quanto previsto dal precedente art. 6.6, potrà legittimamente sospendere il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 6 fino alla ricezione completa dei dati mancanti. Non saranno cumulate le penali relative al mancato o ritardato invio delle comunicazioni dei FIR o DDT relative alla medesima settimana. Limitatamente alle piattaforme cui Comieco assegna quantità previsionali massime fino a 100 t/mese, la penale applicata sarà pari a euro 50,00. Il pagamento delle penali avverrà a 60 gg data fattura fine mese.

15.3 In caso di ritardata o omessa comunicazione degli eventi e delle circostanze di cui ai precedenti artt. 8.2 e 9.3 l'impianto di gestione dei rifiuti si obbliga a corrispondere a AGGIUDICATARIO e a Comieco tutti gli eventuali costi che, per effetto dell'omessa o ritardata comunicazione, gli stessi siano tenuti a sostenere per garantire il corretto avvio al riciclo del materiale nel rispetto dell'Allegato Tecnico Carta.

16. Clausola risolutiva espressa.

Nelle ipotesi di cui al precedente art. 15, nonché in caso di violazione di quanto disposto dal precedente art. 13, è in facoltà della AGGIUDICATARIO risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

17. Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto, in qualità di Titolari del trattamento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR"), che i dati personali scambiati per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto, sono trattati al fine esclusivo di adempiere alle obbligazioni contrattuali, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi ad esso correlati, in ottemperanza alle disposizioni di legge. Le Parti dichiarano altresì di aver provveduto per il tramite dei rispettivi rappresentanti, a scambiarsi l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR. Resta inteso che le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, trasparenza e pertinenza.

* * *

Vi preghiamo di restituirci la presente, da Voi debitamente sottoscritta per accettazione.

Con i migliori saluti.

AGGIUDICATARIO

Per conferma ed accettazione
[Impianto di gestione dei rifiuti – timbro e firma]